

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 2103-ter</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**AULETA, BELLOCCHIO, POLIDORI, ROMANI, SERRA,  
SOLAROLI, BRUZZANI, UMIDI SALA, DI PIETRO,  
NOVELLI, PASCOLAT, PELLICANI**

Modificazione delle norme per la determinazione del reddito in regime di contabilità semplificata, istituzione della « contabilità intermedia » e sanatoria delle infrazioni minori e delle irregolarità formali commesse in materia tributaria

*(Già articoli da 7 a 20 della proposta di legge n. 2103, stralciati, con deliberazione dell'Assemblea, nella seduta del 12 dicembre 1988)*

## PROPOSTA DI LEGGE

ARTT. 1-6.

.....  
.....  
.....

ART. 7.

1. Gli acconti d'imposta previsti dalla citata legge 23 marzo 1977, n. 97, e dal decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1978, n. 38, devono essere versati in due rate di pari importo.

2. La prima rata deve essere versata nel termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta precedente e la seconda nel termine previsto dalle leggi citate.

3. Gli eventuali crediti di imposta risultanti dalla dichiarazione dei redditi possono essere dedotti, distintamente per ciascuna imposta, dalla prima rata e, in caso di non capienza, dalle rate successive.

#### ART. 8.

1. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente comma:

« Dal 1° gennaio 1990, i soggetti passivi di imposta che si avvalgono delle disposizioni di cui all'articolo 50, settimo comma, e all'articolo 80 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione annuale dei redditi e devono indicare nella delega di versamento delle imposte di cui al decreto ministeriale 10 maggio 1979, come da ultimo modificato dal decreto ministeriale 1° ottobre 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 30 ottobre 1982, n. 300, anche l'ammontare complessivo dei ricavi relativi all'anno per il quale il versamento è effettuato e il codice di attività ».

#### ART. 9.

1. All'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, interamente sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24, è aggiunto il seguente comma:

« Dal 1° gennaio 1990, i soggetti passivi di imposta che si avvalgono delle disposizioni del successivo articolo 30-*bis*

e successive modificazioni e integrazioni, sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione relativa all'imposta dovuta per l'anno solare precedente e devono indicare, nella delega di versamento annuale di cui all'articolo 38, anche l'ammontare complessivo delle operazioni imponibili effettuate nello stesso anno ed il codice di attività ».

#### ART. 10.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo l'articolo 30, è aggiunto il seguente:

« ART. 30-bis. — *Applicazione dell'imposta per determinate categorie di contribuenti.* — 1. Per le imprese artigiane iscritte negli albi previsti dalle leggi 25 luglio 1956, n. 860 e 8 agosto 1985, n. 443, per le imprese autorizzate all'esercizio delle attività di commercio al minuto, di prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande nei pubblici esercizi e nelle mense aziendali, per gli intermediari e rappresentanti di commercio, esclusi i commissionari, e per gli esercenti arti e professioni, che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a 18 milioni di lire, la detrazione di cui all'articolo 19, sempre che tale limite non sia superato, è forfettizzata in misura pari alle seguenti percentuali dell'imposta corrispondente all'ammontare imponibile:

a) imprese artigiane ed imprese esercenti prestazioni alberghiere, somministrazione di alimenti e bevande nei pubblici esercizi e nelle mense aziendali: 55 per cento;

b) commercianti al minuto, compresi gli ambulanti: 70 per cento;

c) intermediari e rappresentanti di commercio: 30 per cento;

d) esercenti arti e professioni: 20 per cento.

2. Per i contribuenti indicati nel comma 1, che in un anno solare hanno

realizzato un volume di affari non superiore a 18 milioni di lire, le modalità di applicazione dell'imposta per l'anno solare successivo sono semplificate come segue, ferme restando le altre disposizioni del presente decreto:

a) le operazioni relative alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi devono essere registrate a norma dell'articolo 24 e successive modificazioni;

b) l'ammontare imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è determinato in base ai corrispettivi diminuiti della imposta in essi incorporata, da determinarsi con l'applicazione dei coefficienti indicati nel quarto comma dell'articolo 27, come sostituito dall'articolo 11 della legge 22 dicembre 1980, n. 889;

c) non è obbligatoria la tenuta del registro di cui all'articolo 25, come sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24;

d) le fatture e le bollette doganali relative agli acquisti ed alle importazioni devono essere numerate in ordine progressivo e conservate a norma dell'articolo 39, come da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1978, n. 668;

e) l'imposta da versare periodicamente ai sensi dell'articolo 33, come modificato dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1980, n. 897, è provvisoriamente determinata a norma del comma 1, salvo conguaglio in sede di liquidazione annuale.

3. Se nel corso dell'anno il limite di 18 milioni di lire è superato, le disposizioni del comma 2 cessano di avere applicazione a partire dalla operazione con cui il limite è superato. Tuttavia gli obblighi di fatturazione e registrazione relativi alle operazioni effettuate nel corso del mese in cui il limite è stato superato possono essere adempiuti entro il quindicesimo giorno del mese successivo e nello stesso termine possono essere registrate le

fatture e le bollette doganali relative ai beni ed ai servizi acquistati o importati dall'inizio dell'anno.

4. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle imprese autorizzate all'esercizio del commercio al minuto che effettuano promiscuamente cessioni di beni soggette ad aliquote diverse. Tuttavia tali imprese possono effettuare il versamento dell'imposta mediante applicazione di un'aliquota media, ma debbono a tal fine tenere il registro di cui all'articolo 25 ed annotarvi le fatture e le bollette doganali relative agli acquisti ed alle importazioni di beni destinati alla rivendita. La registrazione può essere fatta con la sola indicazione del numero progressivo attribuito alle fatture e bollette nonché dell'ammontare dell'imponibile e della relativa imposta; la registrazione di fatture e bollette relative ad acquisti o importazioni di beni diversi da quelli anzidetti è facoltativa e deve essere fatta separatamente. Se nel corso dell'anno il limite di 18 milioni è superato, i corrispettivi delle operazioni imponibili sono registrati senza distinzione per aliquote e il loro ammontare, ai fini dell'applicazione delle diverse aliquote, è ripartito in proporzione degli acquisti, fermo restando per quant'altro il comma 3.

5. L'aliquota media di cui al comma 4 è pari al rapporto tra l'ammontare complessivo dell'imposta assolta dal contribuente o a lui addebitata a titolo di rivalsa e l'ammontare complessivo imponibile degli acquisti e delle importazioni di beni destinati alla rivendita; l'ammontare imponibile è determinato in base ai corrispettivi diminuiti di una percentuale pari alla aliquota media.

6. Il contribuente che non intende avvalersi delle disposizioni del presente articolo deve comunicarlo per iscritto all'ufficio nella dichiarazione annuale; la comunicazione ha effetto dal 1° gennaio dell'anno in corso ».

#### ART. 11.

1. L'articolo 79 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto

del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

« ART. 79. — *Imprese minori.* — 1. Il reddito di impresa dei soggetti che secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono ammessi al regime di contabilità semplificata e non hanno optato per il regime ordinario, è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi di cui all'articolo 53 conseguiti nel periodo di imposta, comprensivi degli interessi per dilazione di pagamento e moratori, e l'ammontare delle spese documentate sostenute nel periodo stesso. La differenza è aumentata delle plusvalenze, o diminuita delle minusvalenze, realizzate ai sensi dell'articolo 54 o dell'articolo 57.

2. La differenza è calcolata tenendo conto delle esistenze iniziali, delle rimanenze finali e degli acquisti di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci destinati ad essere impiegati nella produzione o alla rivendita.

3. Tra le spese deducibili possono essere comprese anche quelle sostenute per l'acquisto di beni strumentali il cui costo unitario non sia superiore a un milione di lire. Le quote di ammortamento sono ammesse in deduzione, secondo le disposizioni degli articoli 67 e 68, a condizione che sia tenuto il registro dei beni ammortizzabili. Le perdite di beni strumentali e le perdite su crediti sono deducibili a norma dell'articolo 66. Non è ammessa alcuna deduzione a titolo di accantonamento.

4. I proventi diversi da quelli indicati nel comma 1 non concorrono a formare il reddito d'impresa, ma concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente secondo le disposizioni relative alla categoria di appartenenza.

5. Ai fini del presente articolo i ricavi e proventi si considerano conseguiti e le spese si considerano sostenute nel periodo d'imposta in cui le relative operazioni sono state o avrebbero dovuto essere registrate o annotate agli effetti dell'imposta

sul valore aggiunto e a norma del terzo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ovvero, per i soggetti che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, e in ogni caso per gli interessi, i compensi di lavoro subordinato e gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, nel periodo d'imposta in cui se ne è verificata la percezione o l'erogazione.

6. Per gli intermediari e rappresentanti di commercio e per gli esercenti le attività indicate al primo comma dell'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze 13 ottobre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 22 ottobre 1979, come modificato dall'articolo 1 del decreto ministeriale 18 settembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 25 settembre 1981, n. 264, il reddito di impresa determinato a norma dei precedenti commi è ridotto, a titolo di deduzione forfettaria delle spese non documentate, di un importo pari alle seguenti percentuali dell'ammontare dei ricavi: 3 per cento dei ricavi fino a dodici milioni di lire; 1 per cento dei ricavi oltre dodici e fino a centocinquanta milioni di lire; 0,50 per cento dei ricavi oltre centocinquanta e fino a centottanta milioni di lire.

7. Per le imprese autorizzate all'auto-transporto di merci per conto di terzi il reddito determinato a norma dei precedenti commi è ridotto, a titolo di deduzione forfettaria di spese non documentate, di lire quindicimila per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore oltre il comune in cui ha sede l'impresa ma nell'ambito della regione o delle regioni confinanti e di lire trentamila per quelli effettuati oltre tale ambito. La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero dei viaggi. Alla dichiarazione dei redditi deve essere allegato apposito prospetto, sottoscritto dal dichiarante, recante l'indicazione dei viaggi effettuati e della loro durata e località di destinazione nonché degli

estremi delle relative bolle di accompagnamento delle merci o, in caso di esonero dall'obbligo di emissione di queste, delle fatture o delle lettere di vettura di cui all'articolo 56 della legge 6 giugno 1974, n. 298; le bolle di accompagnamento, le fatture e le lettere di vettura devono essere conservate fino alla scadenza del termine per l'accertamento.

8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società in nome collettivo e in accomandita semplice ».

#### ART. 12.

1. All'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 260, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1974, n. 354, come sostituito dall'articolo 2 della legge 2 maggio 1979, n. 160, è aggiunto il seguente comma:

« I controlli globali di cui al primo comma sono obbligatori quando, dalle dichiarazioni annuali dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, risulti che i contribuenti ammessi al regime di contabilità semplificata hanno dichiarato *standards* di redditività e di valore aggiunto sensibilmente inferiori a quelli stabiliti e periodicamente aggiornati — in base anche alle dimensioni, alla collocazione territoriale e alla tipologia dell'attività — con decreti ministeriali, sentite le associazioni economiche e di categoria interessate ».

#### ART. 13.

1. L'ultimo periodo del nono comma dell'articolo 3 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, è abrogato con effetto dal 1° gennaio 1988.

#### ART. 14.

1. I soggetti ammessi alla tenuta della contabilità semplificata di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Re-



pubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni e integrazioni, che abbiano conseguito, in un periodo di imposta, ricavi, determinati a norma dell'ottavo e nono comma del predetto articolo, superiori a 300 milioni di lire ma non a 780 e che non abbiano optato per la tenuta della contabilità ordinaria, debbono tenere e compilare dall'esercizio successivo, in aggiunta a quelle già previste per i contribuenti in regime di contabilità semplificata, le seguenti scritture contabili:

- a) registro dei beni ammortizzabili;
- b) libro degli inventari nel quale annotare la quantità, raggruppata in categorie omogenee, e il valore complessivo delle rimanenze a fine esercizio;
- c) registro dei movimenti numerari in cui rilevare, cronologicamente, le variazioni di denaro liquido in cassa e in banca, dei crediti e dei debiti, degli effetti attivi e passivi e di ogni altra forma di pagamento o di riscossione, nonché i totali complessivi finali di tutte le entrate e la uscite.

2. Ai contribuenti che si avvalgono delle disposizioni del presente articolo non si applicano le norme previste dall'articolo 12 della presente legge né quelle del secondo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

3. Per la tenuta e conservazione dei libri e registri previsti alle lettere a), b) e c) del comma 1 si applicano le norme di cui agli articoli 22, come modificato dall'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1980, n. 897, e 51 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

#### ART. 15.

1. Gli esercenti arti e professioni che percepiscono in un periodo di imposta compensi superiori a 18 milioni di lire,

dal periodo di imposta successivo devono tenere e conservare a norma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, oltre al registro prescritto dall'articolo 19 dello stesso decreto, il repertorio annuale della clientela.

2. Il repertorio annuale della clientela deve essere tenuto in forma di rubrica alfabetica. Devono esservi annotati le generalità e l'indirizzo dei soggetti ai quali l'esercente ha prestato la sua opera nel periodo d'imposta, con l'indicazione dell'oggetto e della data d'inizio delle prestazioni. L'annotazione deve essere eseguita entro quindici giorni dalla data stessa, ovvero, per le prestazioni in corso all'inizio dell'anno, entro il 31 gennaio.

3. Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia gli esercenti professioni e arti che per legge sono obbligati alla tenuta di repertori o altre scritture specifiche relativi all'attività esercitata possono essere esonerati dalla tenuta del repertorio di cui ai commi 1 e 2. L'esonero può essere subordinato alla condizione che nella compilazione e nella tenuta delle scritture specifiche siano osservate le modalità e apportate le integrazioni stabilite nel decreto.

4. L'omessa tenuta o conservazione e l'incompletezza del repertorio della clientela ovvero delle scritture di cui al comma 3 sono punite con le pene indicate nell'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516.

#### ART. 16.

1. Limitatamente al primo semestre 1985, ai contribuenti che abbiano commesso errori nelle liquidazioni periodiche e nei relativi versamenti previsti negli articoli 27 e 33, come modificati dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1982, n. 463, del decreto del Presidente della Repubblica 26

ottobre 1972, n. 633, in applicazione della tabella A allegata al decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, non si applica alcuna sanzione, né penale, né amministrativa.

ART. 17.

1. L'opzione prevista dai commi 16 e 17 dell'articolo 2 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, si intende esercitata se il contribuente ha tenuto le scritture contabili previste nel comma 23 dello stesso articolo e non si intende esercitata se il contribuente ha determinato l'imposta sul valore aggiunto, nelle liquidazioni effettuate entro il 30 giugno 1985, secondo le disposizioni contenute nei commi 1 e 6 del medesimo articolo 2.

ART. 18.

1. I termini previsti negli ultimi due periodi dell'articolo 2, comma 16, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, sono ulteriormente elevati di trenta giorni.

ART. 19.

1. Le dichiarazioni di cui all'articolo 1 e successive modificazioni e integrazioni e all'articolo 6 come modificato dall'articolo 9 della legge 13 aprile 1977, n. 114, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per i redditi posseduti nell'anno 1984, presentate entro il 30 giugno 1985, dagli esercenti imprese commerciali, arti e professioni, indicati rispettivamente nei commi 1 e 10 dell'articolo 2 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, sono considerate valide.

2. Per i versamenti effettuati tra il 1° e il 30 giugno 1985 si applicano le disposizioni dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come da ultimo modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1982, n. 309.

ART. 20.

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1989.

2. Gli articoli 16, 17, 18 e 19 entrano in vigore il giorno successivo a quello della data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.